### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

# COMUNICATO UFFICIALE N. 277/CGF (2008/2009)

## TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 75/CGF – RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Edilberto RICCIARDI, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI – Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante dell'A.I.A.; Sig.ra Maria MOSTALLINO-Segretario f.f..

1) RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/PRO SESTO DELL'8.11.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV del l'11.11.08)

La Hellas Verona F.C. S.p.A., con atto in data 20.11.2008, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di €7.000,00 inflittale con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uff. n. 51/DIV del giorno 11.11.2008, in relazione alla gara da essa disputata con la Pro Sesto Campionato di Serie C1 – il dì 8.11.2008.

La decisione gravata è così motivata:

- "perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano sul terreno di gioco una bottiglia in plastica, senza conseguenze; gli stessi durante la gara indirizzavano verso un calciatore di colore della squadra avversaria cori incitanti alla discriminazione razziale, nonché ripetuti cori contenenti espressioni offensive verso il Presidente della squadra avversaria".

L'appellante ha denunciato:

- a) "erronea interpretazione della presunta manifestazione di discriminazione razziale e conseguente inapplicabilità dell'art. 11, C.G.S.";
  - b) "erronea interpretazione dei cori nei confronti del Presidente della squadra avversaria";
- c) "erronea interpretazione del lancio di una piccola bottiglia in plastica vuota senza alcuna conseguenza";
- d) "mancanza di congruità della sanzione applicata in quanto eccessivamente sproporzionata anche in relazione a casi analoghi ed in conseguenza di precedenti nella presente Stagione Sportiva";
- e) "impossibilità per l'Hellas Verona di poter ricorrere all'esimente di cui all'art. 13 C.G.S. in quanto la gara si è disputata in trasferta".

La ricorrente ha concluso chiedendo:

- "i<u>n via preliminare</u>: sospendere l'esecutività della sanzione impugnata sino alla decisione definitiva della Corte e quindi oltre il termine concesso per il pagamento dal Giudice Sportivo nel relativo comunicato;

- in via principale: riformare la decisione del Giudice Sportivo oggetto della presente impugnazione, prosciogliendo Hellas Verona FC S.p.A. dalla responsabilità addebitata;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, riformare la decisione del Giudice Sportivo oggetto della presente impugnazione e sanzionare la società Hellas Verona FC S.p.A. riducendo l'ammenda nella misura minima applicabile o che sarà ritenuta di giustizia".

La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all'udienza del 4.12.2008, udita la relazione del componente all'uopo delegato, si è riservata di decidere.

I fatti oggetto del presente gravame sono certi, perché così descritti:

- a) dal rapporto dell'arbitro, nel quale si legge che "nel corso della gara dal settore occupato dai tifosi della società ospitata (Verona) erano intonati cori razziali (buu) ad indirizzo dei calciatori di colore della società ospitante (Pro Sesto). Al 4° del 1° tempo veniva lanciata sul terreno di gioco dai tifosi del Verona una bottiglietta vuota che non colpiva nessuno (con il pallone in gioco nei pressi del punto di caduta;
- b) dal rapporto del Commissario di campo, nel quale è esposto in riferimento alla "tifoseria soc. Verona: (con presenza di circa 500 tifosi)
- al 4° del 1° tempo lancio in campo di una bottiglietta piccola di plastica vicino all'assistente n. 2 senza danni -:
- al 38° del 2° tempo un leggero coro di <<br/>buu>> verso un giocatore di colore della società Pro Sesto.
- n. 5 cori (... Presidente ...... fa i pompini) contro ... Presidente della società Pro Sesto ....; all'inizio gara, al 10' PT; al 5' ST, al 15' ST ed a fine gara (i cori della durata di pochi secondi)";
- c) dal rapporto del Collaboratore della Procura Federale, nel quale è attestato che "I tifosi della squadra ospite (Verona) in più occasioni, e precisamente ai minuti 1 e 18 del primo tempo e 5, 13 e 45 del secondo tempo, intonavano un coro contro il Presidente della Pro Sesto, ....., dal seguente tenore: <<... che fa i pompini col cul. ....>>

Inoltre, gli stessi tifosi al termine della partita rivolgevano al Presidente, ... un coro dal seguente tenore ".... brutta puttana>>". ...

I tifosi della squadra ospite (Verona) al minuto 4 del primo tempo lanciavano sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica.

Fatto non rilevato dallo scrivente collaboratore, ma riferito dall'assistente arbitrale Santangelo".

"I tifosi della squadra ospite (Verona) in più occasioni e precisamente ai minuti 1 e 38 nel primo tempo rivolgevano cori razzisti del seguente tenore: <<br/>buu->>, nei confronti del calciatore n. 11 della Pro Sesto".

I fatti innanzi indicati, quindi, risultanti da atti aventi valore di prova ai sensi dell'art. 35, comma 2.1 C.G.S., sono certi e – del resto – non vengono nemmeno smentiti dalla società ricorrente.

Questa ha sostenuto che "quanto sanzionato alla società" sarebbe stato "frutto di erronea interpretazione e di inappropriatezza lessicale della definizione <<razzisti>> adottata nella descrizione dei fatti".

La Hellas Verona F.C. S.p.A - dopo avere precisato che essa, "durante la presente Stagione Sportiva 2008/2009 sino al provvedimento oggi impugnato non ha ricevuto alcuna sanzione per nessun episodio analogo e benché meno alcuna per fatti diversi e, pertanto è priva di cd. precedenti" - ha sostenuto che le "frasi pronunciate dai tifosi così come trascritte nei referti" hanno formato oggetto di "cori ... sollevati durante alcune azioni di gioco e quindi con il mero intento di deconcentrare od irretire il giocatore avversario e non certo per motivi razziali; tali episodi si verificano durante ogni partita di qualsiasi categoria professionistica indistintamente nei confronti di giocatori di colore o meno, spesso verso quelli tecnicamente più dotati e temuti dalla tifoseria che li attua, quasi a scongiurarne un'azione decisiva contro la propria squadra".

L'assunto non può essere condiviso, giacché l'espressione "buu" – intonata da tifosi durante le partite di calcio - ha acquisito un preciso significato razzista e discriminatorio, perché mirata denigrare

giocatori di colore, come nel caso di specie è avvenuto, secondo quanto riferito dai citati rapporti del Commissario di campo e del Collaboratore della Procura Federale.

Del tutto irrilevanti, quindi, sono le giustificazioni addotte dalla società ricorrente e la sottolineatura che si è trattato di episodi sporadici, giacché la violazione del disposto dell'art. 11 C.G.S., della quale la società ricorrente deve rispondere anche ai sensi dell'art. 4, comma 3, C.G.S,. si concretizza nel caso anche di un isolato comportamento discriminatorio e non è certo richiesta una pluralità di atti.

La ricorrente ha affermato, poi, che i cori rivolti al Presidente della squadra ospite sarebbero stati causati dal desiderio di replicare ad alcune "dichiarazioni particolarmente sgradevoli del Presidente della Pro Sesto", che – nel corso del precedente campionato e dopo gli incontri tra le squadre della Pro Sesto e della Hellas Verona – ha "rilasciato interviste «ad effetto» attraverso i mass media, cercando ampia cassa di risonanza e conseguente ritorno (?) di «immagine» (v. articoli Corriere della Sera prodotti in atti, docc. 2 e 3), dando ingiustificato risalto a quanto accaduto e accomunando la città e l'intera tifoseria dell'Hellas in un *unicum* indistinto".

Anche in questo caso l'invocata provocazione non può costituire un'esimente od un'attenuante per le gravi volgarità intonate ad alta voce, tanto da essere sentite dal Commissario di campo e dal Collaboratore della Procura Federale. Se, infatti, la volontà dei "coristi" fosse stata solo quella di replicare alle "interviste <<ad effetto>>" rilasciate l'anno precedente dal Presidente della squadra ospitata, non era necessario trasmodare in espressioni gravemente offensive e direttamente insultanti la persona, con precisi riferimenti a presunte attività sessuali, assolutamente non qualificabili come un semplice "seppur maleducato comportamento di chi li ha sollevati".

Del tutto immotivato ed irrilevante appare, poi, l'assunto che "l'atteggiamento dei tifosi" parrebbe "essere stato stigmatizzato dal Giudicante più a tutela del sesso (femminile) della stessa che non per la reale potenzialità offensiva dei cori": nella motivazione del provvedimento impugnato, anzi, non v'é alcun riferimento al sesso del Presidente della Pro Sesto.

Non v'è dubbio, però, che le frasi innanzi riportate fanno certamente riferimento addirittura ad una presunta attività di meretricio, che – nell'intenzione di coloro che le hanno scandite – non potevano non essere additate al pubblico ludibrio.

Anche per tale ragione non può avere valore l'assunto "che domenicalmente, purtroppo cori volgarmente analoghi, rivolti a calciatori o dirigenti di sesso maschile non provocano conseguenti sanzioni del medesimo tenore da parte del Giudice Sportivo", perché ogni vicenda ha le sue particolarità e del tutto fuori luogo si afferma che "nel caso specifico essendo lo stadio luogo prettamente a frequentazione maschile, i tifosi stessi, con dubbio gusto, e si ribadisce, volgarmente, hanno inteso goliardicamente (ad es. cori analoghi seguono, seppur con diverse sfaccettature, ad ogni cerimonia di dottorato per tutta la nostra penisola...) sbeffeggiare la Presidente della squadra avversaria per un potenziale comportamento che non è di per sé offensivo, lesivo o benché meno reato seppur nella gretta accezione della terminologia usata".

A prescindere dal rilievo che "terminologia usata" non può certo essere qualificata inoffensiva, va aggiunto che gli stadi non sono frequentati solo da goliardi ansiosi di divertirsi, ma anche da uomini e donne, oltre che da bambini, onde i cori innanzi riferiti non sono certo educativi.

In ordine al lancio di una bottiglia di plastica il campo, la società ricorrente ha sostenuto che "anche in tal caso si ritiene ridimensionare l'accaduto rilevando ed evidenziando che come affermato dallo stesso giudicante, in ogni caso la bottiglia in plastica vuota, come da stessa ammissione dei verbalizzanti, non ha comportato alcuna conseguenza seppur trattandosi di gesto maleducato e non condivisibile ma di per sé potenzialmente inidoneo a creare danni".

E' ovvio che tale episodio non va considerato isolatamente, ma va valutato nel contesto generale degli atti oggetto del presente procedimento, onde appare irrilevante il riferimento ad altre pronunzie rese dal "Giudice Sportivo, anche proprio in relazione al medesimo turno di campionato (gare dell'8-9-10 novembre) con ammende ben più contenute", perché relative a vicende non comparabili con quella in esame.

Il gravame denuncia pure che l'Hellas Verona, per la gara in oggetto, è stata "nell'impossibilità oggettiva ... di poter impedire gli eventi accaduti e/o intervenire per porvi termine" e, di

conseguenza, "di poter ricorrere all'esimente di cui all'art. 13 CGS in quanto la gara si è disputata in trasferta".

Secondo l'assunto della ricorrente esisterebbe una "lacuna codicistica", atteso "che il testo normativo non" prevederebbe "il caso di cori di istigazione alla violenza bensì ... unicamente il caso di violenza consumatasi in atti concreti, non puramente verbali. Da ciò potrebbe desumersi il motivo dell'errata qualificazione attribuita al fatto dal Giudice Sportivo, che, però, ha eccessivamente forzato i margini dell'art. 11, comma 3, C.G.S. incorrendo così in difetto normativo".

La tesi non può essere accolta, giacché l'art. 11 C.G.S. – dettato in tema di "responsabilità per comportamenti discriminatori" - sancisce espressamente, al comma 1, che "Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".

Poiché non v'è dubbio che i cori rivolti al giocatore di colore della Pro Sesto ed al Presidente della medesima società vanno qualificati – alla luce della norma ora richiamata – "discriminatori", perché costituenti "offesa, denigrazione o insulto per motivi di ... colore, ....., sesso", trova applicazione il disposto del successivo comma 3 dell'art. 11, il quale recita che "Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l'ammenda da €20.000,00 ad €50.000,00 per le società di serie A, l'ammenda da €15.000,00 ad €50.000,00 per le società di serie B, l'ammenda da €10.000,00 ad €50.000,00 per le società di serie C, l'ammenda da €500,00 ad €20.000,00 per le altre società. Nei casi di recidiva, oltre all'ammenda si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell'art. 18, comma 1".

Poiché l'ammenda irrogata alla squadra ricorrente è stata determinata in €7.000,00 – ovvero in misura ridotta rispetto al minimo edittale di €10.000,00, previsto per le società di Serie C -, appare evidente che il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha ritenuto di potere comminare, in ossequio al disposto del comma 2 dell'art. 13 C.G.S., una sanzione più lieve, per essere stata provata la sussistenza di alcune delle circostanze attenuanti elencate nel comma 1 di detta norma, specificamente elencate nell'atto di gravame in esame.

Tutte le censure della società ricorrente, rivolte a dimostrare la denunciata "lacuna codicistica", quindi, sono infondate, atteso pure che l'entità della sanzione irrogata non appare eccessiva, alla luce dei comportamenti della propria tifoseria in occasione della partita disputata con la Pro Sesto.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### 2) RICORSO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE A TUTTO IL 2.12.08 AL SIG. TRAPANI RAFFAELE;
- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE LORENZO RUGGIERO;
- SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TACCOLA MIRKO, INFLITTE SEGUITO GARA PAGANESE/CROTONE DEL 16.11.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.08)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso l'ammenda di €10.000,00 a carico della "società Paganese Calcio 1926 S.r.l.", seguito gara Paganese/Crotone del 16.11.2008 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. 55/DIV del 18.11.2008):

- perché propri sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, indirizzavano verso l'arbitro cori offensivi; gli stessi, più volte durante l'incontro, lanciavano sul terreno di gioco bottiglie di plastica piene d'acqua, senza conseguenze;
- perché persone addette alla sicurezza assumevano all'interno del recinto di gioco riprovevoli comportamenti, aggravati dalla loro funzione, in particolare, uno steward al termine del primo tempo di gara tentava di colpire con un pugno un calciatore della squadra ospite; lo stesso, nella medesima circostanza, avvicinava l'arbitro e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; al termine della gara un operatore sanitario colpiva con uno schiaffo al viso un calciatore della squadra ospite; un magazziniere, inoltre, indebitamente presente nel recinto di gioco, rivolgeva alla terna arbitrale, che rientrava negli spogliatoi, ripetute frasi offensive.

Il ricorrente lamenta la palese eccessività e spropositatezza della sanzione, rimarcando il comportamento tenuto dalla società, relativo alla prevenzione e il regolare svolgimento della gara, nonché la mancanza di effettiva aggressione personale o verbale agli ufficiali di gara.

La Corte rileva che gli eventi dedotti corrispondono esattamente agli accadimenti che, in base agli atti ufficiali che hanno natura di prova privilegiata, non può opporsi una ricostruzione diversa.

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Taccola Mirko, seguito gara Paganese/Crotone del 16.11.2008 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. 55/DIV del 18.11.2008), perché, prima dell'inizio della gara, nel tunnel che dagli spogliatoi porta al terreno di gioco, colpiva con un pugno alla nuca un calciatore della squadra avversaria; lo stesso, al termine dell'incontro, rientrando negli spogliatoi, nel medesimo tunnel, prendeva per l'orecchio un avversario e lo spingeva verso il muro.

Il ricorrente ricostruisce gli accadimenti in modo diverso rispetto ai referti arbitrali ritenendo il comportamento del Taccola "scorretto ed antisportivo" anziché violento.

La Corte, analizzati i documenti ed udite le parti, ricostruisce i fatti nel modo riportato nel referto arbitrale ed, anzi, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata, conferma quanto in esso riportato.

Pertanto, rinnovando la indicazione, già espressa da codesta Corte, che il referto arbitrale può essere impugnato solo per errore di persona o macroscopica erroneità, non può accogliere il ricorso del reclamante.

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso l'inibizione fino a tutto il 2.12.2008 al Dirigente della Paganese Calcio 1926 S.r.l., signor Trapani Raffaele, seguito gara Paganese/Crotone del 16.11.2008 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. 55/DIV del 18.11.2008), per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

Il ricorrente rileva che le frasi proferite non possono incardinarsi all'interno di un comportamento offensivo bensì in quelle, semmai, di un comportamento irriguardoso, richiamando all'uopo una serie di precedenti apparentemente analoghi.

La Corte, ribadendo la natura privilegiata della prova resa dagli ufficiali di gara, conferma la squalifica prevista dal Giudice Sportivo

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore De Lorenzo Ruggiero (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. 55/DIV del 18.11.2008) seguito gara Paganese/Crotone del 16.11.2008, perché, durante la gara, in occasione di una sospensione del gioco si alzava dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e colpiva con un pugno alla schiena un avversario.

Il ricorrente lamenta una asimmetria di giudizio tra il comportamento tenuto ed altri in precedenza sanzionati ed anzi lamenta una sanzione più lieve nei confronti di un altro calciatore

della squadra avversaria che, nella ricostruzione del ricorrente, avrebbe tenuto un comportamento più grave.

La Corte, ribadendo la natura di prova privilegiata dei referti arbitrali, evidenzia come, a fattispecie concrete diverse, corrispondano effetti e sanzioni diversi.

Il comportamento dei tesserati va valutato sulla base di risultanze dei referti ma anche della situazione contingente nella quale esso si estrinseca.

Pertanto, analizzati gli atti di gara, conferma la sanzione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 s.r.l. di Pagani (Salerno) in quattro distinti appelli, li respinge.

Ordina addebitarsi le tasse reclamo.

- 3) RICORSO A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA VIAREGGIO/PRATO DEL 16.11.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.08)
- L'A.C. Prato S.p.A., con atto in data 1.12.2008, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflittale in relazione alla gara Viareggio/Prato del 16.11.2008, Campionato di Serie C1, comminatale con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008.

La decisione gravata è così motivata:

- "perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed, all'invito ad allontanarsi da parte di un addetto federale, rivolgeva allo stesso una frase irriguardosa".

Nel rapporto del Commissario di Campo si legge "che , durante l'intervallo, tra il primo ed il secondo tempo, un Dirigente dell'A.C. Prato, qualificandosi come il Presidente (in realtà il figlio, Paolo Toccafondi), è entrato, con fare arrogante e maleducato, indebitamente negli spogliatoi, accompagnato da un'altra persona, urlando nel corridoio, dandomi le spalle <<il Presidente va dove gli pare! Ma va a cacare>>".

L'appellante, con l'atto di gravame, lamenta che "la sanzione alla società trova la sua giustificazione nella mancata individuazione del soggetto che si sarebbe reso responsabile del comportamento incriminato", mentre "gli atti ... testimoniano l'opposto in quanto tale comportamento attribuiscono a Paolo Toccafondi, figlio del Presidente dell'A.C. Prato", oltre che "socio e componente del Consiglio di Amministrazione della società e quindi, se ritenuto responsabile solo nei suoi confronti dovrà essere preso eventuale provvedimento sanzionatorio".

L'A.C. Prato S.p.A., inoltre, assume che il signor "Toccafondi Paolo si recava nel frangente detto negli spogliatoi per avere un incontro con calciatori ed allenatore" e che – di conseguenza essendo egli "un dirigente qualificato" avrebbe avuto diritto "di accedere negli spogliatoi della propria squadra durante l'intervallo della partita". Pertanto, a fronte del tentativo del Commissario di campo di "privarlo di un suo indubbio diritto ... la reazione fu di contestare questo impedimento e di esercitare la propria funzione dirigenziale e per di più sportiva (egli è stato fino a poco fa un calciatore professionista)".

L'appellante conclude, infine, che "non sta alla società dire o indagare se nel telegrafico battibecco si è inserita o no la espressione <<ma va a cacare>>, che oltretutto non pare, dal referto, neppure diretta al Commissario (<<Dandomi le spalle>>) e quindi per questo e per essere eventualmente determinata da un ingiusto impedimento non è meritevole di sanzione. Mai comunque economica per essere *ad personam*".

La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all'udienza del 4.12.2008, udita la relazione del componente all'uopo delegato, si è riservata di decidere.

Le modalità del fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato sono certe, giacché la stessa

appellante, con l'atto di gravame, non ha smentito il tentativo del signor Paolo Toccafondi di entrare negli spogliatoi e della sua irata reazione al rilievo del Commissario di campo, al quale sono attribuite le funzioni dettate dall'art. 68 delle N.O.I.F..

Peraltro, il rapporto da questo redatto, avente valore di prova ai sensi dell'art. 35, comma 1.1.C.G.S., chiarisce a sufficienza che la frase, certamente volgare, era stata proferita nei suoi confronti ed era lesiva del prestigio della funzione e la personale reputazione dello stesso; il gesto di avere parlato "dando le spalle" al medesimo del Commissario di campo, in luogo di rendere dubbio il destinatario della locuzione, sta a significare che, in tal modo, si era inteso dimostrare di non ritenerlo degno di alcuna considerazione.

Si è trattato, quindi, di una condotta colpevole, alla stregua del dettato dell'art. 5, comma 1, C.G.S., che integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun "soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all'attività sportiva" è tenuto ad osservare ai sensi del dettato dell'art. 1, comma 1, C.G.S..

Né vale a giustificare la reazione il preteso impedimento – posto in essere dal Commissario di campo – all'esercizio del diritto "di accedere negli spogliatoi della propria squadra <u>durante</u> <u>l'intervallo della partita</u>", giacché il soggetto interessato, non avendo titolo per accedere negli spogliatoi, si era falsamente qualificato come il Presidente della squadra A.C. Prato.

La decisione gravata – poi – non è motivata sul presupposto della "mancata individuazione del soggetto che si sarebbe reso responsabile del comportamento incriminato", certamente risultante dal ricordato rapporto, ma – come risulta palese dal suo tenore letterale – dalle modalità del fatto e dalla condotta "arrogante e" maleducata, oltre che dal tono della voce dell'autore, "Dirigente dell'A.C. Prato", qualificatosi Presidente della società.

Priva di pregio, alla luce del tassativo disposto dell'art. 4, comma 2, C.G.S., è anche la tesi che la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata al signor Paolo Toccafondi e non alla società, responsabile "oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti".

In ordine alla doglianza che la sanzione non avrebbe dovuto avere una "sanzione" economica, è sufficiente richiamare il dettato dell'art. 18, comma 1, lett. b) C.G.S..

Il gravame, quindi, non può trovare ingresso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Prato S.p.A. di Prato.

Ordina addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 20 Luglio 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete